



N. 33 Reg.

# Comune di Santo Stefano di Cadore

Provincia di Belluno

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

seduta: **ORDINARIA - 2° convocazione**

**Oggetto:** Revisione straordinaria ex art.24 – D.Lgs.19 agosto 2016 nr. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 nr.100 – Ricognizione partecipazioni possedute.-

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 19.00 nella sede Municipale, si riunisce il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

	Presenti	Assenti
• BUZZO Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• DA RIZ Irving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• DE MARIO Fabiana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• DE MARIO Giulia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• DE ZOLT Marta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• TONON Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• ZANDONELLA PITON Lara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• MARTA Moreno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• DE ZOLT Riccardo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• DE ZOLT Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TOTALI</b>	<b><u>  9  </u></b>	<b><u>  1  </u></b>

Presiede la Sig.a Alessandra BUZZO nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il *dott. Giorgio RANZA* nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone al Consiglio di adottare la deliberazione citata in oggetto, facendo presente al Consiglio che sono stati espressi ed acquisiti sulla relativa proposta i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 - n. 267.

## Il Consiglio Comunale

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), modificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VISTO l'allegato A),** parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, nel quale sono indicate tutte le **partecipazioni dirette ed indirette del Comune;**

**PRECISATO che l'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto stesso;**

**RITENUTO, però, di escludere dalla revisione straordinaria delle partecipazioni** ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, le partecipazioni indirette evidenziate nel succitato allegato A), per le seguenti motivazioni:

“ L’art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, disciplina le varie definizioni contenute nel testo normativo e, al comma 1, lett. g), dà la seguente definizione di «partecipazione indiretta»: “La partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi **soggetti a controllo** da parte della medesima amministrazione pubblica.”

L’esatta definizione di **controllo** la troviamo, invece, nell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, che, testualmente, recita:” La situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. “

Ebbene, **nei confronti delle partecipazioni dirette**, che a loro volta detengono partecipazioni in altre società, il Comune non può assolutamente esercitare l’attività di controllo, così come prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto:

- 1) Non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria,
- 2) Non dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria,
- 3) Non ha un’ influenza dominante verso tale società, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa,
- 4) Non è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo di tali società, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale;

**Pertanto, si ritiene di effettuare la revisione straordinaria, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, solamente per le società partecipate direttamente dal Comune;**

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata, **come risultante nell’allegate schede alla presente proposta di deliberazione**, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall’approvazione della presente proposta di delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**PRESO ATTO CHE, per le motivazioni di cui alle schede allegate, si ritiene di mantenere le partecipazioni attuali, senza prevedere interventi di razionalizzazioni, non sussistendo le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni, né per l'adozione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, né per interventi di contenimento dei costi di gestione;**

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto Sindacale nr. 01 del 31 marzo 2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

VISTA l'urgenza derivante dalla necessità di potere rispettare il termine del 31 ottobre per l'inserimento dei dati della ricognizione sul portale del Ministero del Tesoro,

PRESO ATTO del parere favorevole espresso ex art.49 , D.Lgs.267/2000, espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso ex art.49 , D.Lgs.267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione espresso ai sensi dell'art.239-comma 1 – lett. b) – n.3 del D.Lgs.267/2000;

con voti : favorevoli \_\_\_\_ UNANIMI \_\_\_\_

## **DELIBERA**

I. di approvare l'elenco di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, contenuto nell'allegato A alla presente proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di approvare l'esito della ricognizione effettuata alla data del 23 settembre 2016 , come risultante nell'allegate schede alla presente proposta di deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

III. **Di dare atto che** la revisione straordinaria, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente, anche se non materialmente, riportate;

**IV.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente proposta di deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

**V.** che copia della conseguente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

**VI.** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

# COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE

(Provincia di Belluno)

\*\*\*\*\*

## PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 E 24 DEL D.LGS 175/2016, RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 21 (ventuno) del mese di Settembre, il revisore, nominato con atto consigliere n. 39 del 26 Novembre 2014

Richiamato l'art.239 del D.lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.3 del decreto legge 10/10/2012 n.174 il quale al comma 1, lettera b), n.3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazioni a organismi esterni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale si propone di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano di Cadore;

Vista la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

Visto il rispetto della normativa relativa alla modalità di partecipazione a organismi esterni;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione relativa all'approvazione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano di Cadore.

### INVITA L'ENTE

a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;

a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Il Revisore dei Conti  
(Dott. Gambarotto Davide)

*Davide Gambarotto*



**PARERE DEL RESPONSABILE SERVIZIO DI RAGIONERIA**

Favorevole

contrario

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*Ref. D. n. 201/2012*





**PARERE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**

Favorevole

contrario

SCATTOLO geom. Danilo.....





**Firmato** IL PRESIDENTE  
Alessandra BUZZO

**Firmato** IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giorgio RANZA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno 1-4 OTT. 2017 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì 1-4 OTT. 2017

IL MESSO COMUNALE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 1-4 OTT. 2017

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giorgio RANZA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale

**CERTIFICA**

**Che la presente deliberazione:**

E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3<sup>a</sup> comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 - n. 267, in data \_\_\_\_\_.

E' stata REVOCATA con delibera G.C./CC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giorgio RANZA